

## REGOLAMENTO (CE) N. 1793/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

recante decima modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione del Belgio, con il regolamento (CE) n. 3337/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/94<sup>(4)</sup>, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che è necessario adattare il prezzo di acquisto all'attuale situazione del mercato, tenendo conto della flessione dei prezzi di mercato;

considerando che, a seguito della comparsa di un nuovo caso di peste suina classica, a metà giugno 1994 le autorità del Belgio hanno esteso ad una nuova zona le restrizioni veterinarie e commerciali; che è necessario estendere il regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93 agli animali provenienti da tale zona, a decorrere dal 12 luglio 1994;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1391/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, il regime di sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93 è stato esteso ad un numero supplementare di capi ammissibili a partire dal 6 giugno 1994; che occorre modificare tale data per permettere di applicare il regime di sostegno ai suini acquistati nei primi giorni del mese di giugno 1994;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3337/93 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 4 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, l'importo di « 109 ECU » è sostituito da « 102 ECU » e l'importo di « 93 ECU » è sostituito da « 87 ECU ».
- b) al paragrafo 2, l'importo di « 39 ECU » è sostituito da « 32 ECU » e l'importo di « 33 ECU » è sostituito da « 27 ECU ».
- c) al paragrafo 3, l'importo di « 31 ECU » è sostituito da « 26 ECU » e l'importo di « 26 ECU » è sostituito da « 22 ECU ».

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1391/94, la data del « 6 giugno 1994 » è sostituita dal « 31 maggio 1994 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 1994. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 2 si applica a partire dal 12 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*-Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 28. 6. 1994, pag. 50.<sup>(5)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 24.